

Redditi di lavoro e assimilati: indicazione nel modello 730/2012

di Federico Gavioli

Il modello 730/2012 prevede che nel quadro 'C' devono essere indicati :

- ✓ i redditi di lavoro dipendente;
- ✓ i redditi di pensione;
- ✓ i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell'anno 2011.

Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, questi devono essere indicati nel quadro anche se il datore di lavoro o ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale. In questo caso i dati da riportare nel quadro sono quelli indicati nel CUD.

Il quadro C è diviso in sei Sezioni nelle quali devono rispettivamente essere indicati:

- **Sezione I:** i redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in presenza di situazioni particolari, indicano anche le somme percepite come compenso per premi di produttività e le relative ritenute per imposta sostitutiva);
- **Sezione II:** gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno segnalati nella sezione I;
- **Sezione III:** le ritenute IRPEF e addizionale regionale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** le ritenute per l'addizionale comunale all'IRPEF trattenute dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** la detrazione d'imposta riconosciuta dal datore di lavoro al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso;

- **Sezione VI:** i dati necessari per calcolare l'ammontare del contributo di solidarietà.

QUADRO C REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
C1	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO	C2	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO	C3	1 Tipologia reddito	2 Indeterminato/ Determinato	3 REDDITO
			,00				,00				,00
C4	PERIODO DI LAVORO (giorni per i quali spettano le detrazioni)						1 Lavoro dipendente	2 Pensione			
Somme per incremento della produttività (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)											
C5	IMPORTI ASSOGG. A TASSAZIONE ORDINARIA	1	IMPORTI ASSOGG. A IMPOSTA SOSTITUTIVA	2	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	3	NON IMPONIBILI	4	IMPORTI ART. 51, COMMA 6 TUIR	5	Tassazione ordinaria
	,00		,00		,00		,00		,00		Tassazione sostitutiva
SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE											
C6	Assegno del coniuge	1	2 REDDITO	C7	Assegno del coniuge	1	2 REDDITO	C8	Assegno del coniuge	1	2 REDDITO
			,00				,00				,00
SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF											
C9	RITENUTE IRPEF (punto 5 CUD 2012)		,00	C10	RITENUTE ADD.LE REGIONALE (punto 6 CUD 2012)		,00				
SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
C11	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2011 (punto 10 CUD 2012)		,00	C12	RITENUTE SALDO ADD.LE COMUNALE 2011 (punto 11 CUD 2012)		,00	C13	RITENUTE ACCONTO ADD.LE COMUNALE 2012 (punto 13 CUD 2012)		,00
SEZIONE V - PERSONALE SICUREZZA, DIFESA, SOCCORSO						SEZIONE VI - ALTRI DATI					
C14	DETRAZIONE RICONOSCIUTA (punto 116 CUD 2012)		,00	C15	DATI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	REDDITO AL NETTO DELLA RIDUZIONE (punto 134 CUD 2012)	1		CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 136 CUD 2012)	2	,00

Nei righi da C1 a C3 di questa sezione bisogna indicare:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- i redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti;
- le indennità e i compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006, nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. riscatto volontario);
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20%;
- le somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
- le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);

- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
 - i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);
 - le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
- Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:
- ✓ cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - ✓ collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
 - ✓ partecipazioni a collegi e a commissioni.

Attenzione: non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrano:

- a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (i.e. compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);
- b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;
- c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Nei righe C6 e C8 del quadro C devono essere indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono essere riportati nella sezione I (punto 2 del CUD 2012 o del CUD 2011); tali redditi sono .

- a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
- b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari...;

- c) i compensi e le indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione (art. 53, c. 1, del DPR 917/86), e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali...);
- d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
- e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso. Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, c. 1, lett. e del DPR 917/86).

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE					
C6	Assegno del coniuge 1 ☐	2 REDDITO	C7	Assegno del coniuge 1 ☐	2 REDDITO
		,00			,00

Indicazioni dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente

La novità del contributo di solidarietà

Nella Sezione VI - Altri dati - troviamo quest'anno la novità del contributo di solidarietà; il quadro è così suddiviso:

Rigo C15 – Dati contributo di solidarietà: a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui è previsto, a decorrere dall'anno 2011, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo (art. 2, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2011). Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo.

31 marzo 2012

Federico Gavioli

SEZIONE VI - ALTRI DATI					
C15	DATI CONTRIBUTO SOLIDARIETA'	REDDITO AL NETTO DELLA RIDUZIONE (punto 134 CUD 2012)	1	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TRATTENUTO (punto 136 CUD 2012)	2
			,00		,00

nella colonna 1: riportare l'importo indicato nel punto 134 del CUD 2012, relativo all'ammontare:
del reddito erogato ai dipendenti pubblici al netto della riduzione applicata in base all'art. 9, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
dei trattamenti pensionistici erogati al netto della riduzione applicata in base all'art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Nella colonna 2 si deve riportare l'importo indicato nel punto 136 del CUD 2012, relativo all'ammontare del contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d'imposta.